

li, 04/07/2019

*Ai Sigg. Sindaci/ Presidenti della Basilicata*  
*Ai Segretari/Direttori generali*  
*Ai Sigg. Responsabili Gare e contratti /UTC*  
Loro Indirizzi

**Oggetto: Nota Regione / ANCE Basilicata del 26 giugno u.s.: chiarimenti**

La Regione Basilicata a seguito di nota dell'ANCE regionale ha diffuso alle stazioni appaltanti una lettera nella quale "si ritiene che non possano essere poste a carico dell'aggiudicatario le spese di gestione delle procedure di gara".

La nota dal carattere allusivo ed equivoco, pur richiamando espressamente il comma 2-bis dell'art.41 del D.Lgs. n.50/2016, non precisa che la portata del divieto di porre a carico dell'aggiudicatario i costi di committenza è dalla normativa vigente limitata all'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Premettendo che le prese di posizioni di ANCE, come noto, non rappresentano certamente fonti del diritto (fast law?) come pure la martellante campagna di Ance rivolta alle Stazioni appaltanti sul divieto di porre a carico degli aggiudicatari i costi dei servizi di committenza, corre l'obbligo di ribadire che sul punto, si è già espresso il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3042/2014 riconoscendone la piena legittimità e, a seguire, l'ANAC con delibera n. 53 del 22 aprile 2015.

Successivamente, è stato introdotto il comma 2bis aggiunto all'art. 41 del Codice, con il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi di committenza limitatamente all'utilizzo delle piattaforme telematiche che, per la piattaforma ASMECOMM, sono posti direttamente a carico della Centrale.


Al riguardo, vale la pena evidenziare che la Centrale Asmecomm opera erogando i servizi di committenza, così come prescritto dall'art.3, comma m) del Codice dei contratti ovvero:

- 1) Infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi (il cui costo non può essere addebitato agli aggiudicatari ai sensi del comma 2 bis dell'art. 41 del Codice)
- 2) Consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto (il cui costo può essere addebitato agli aggiudicatari)
- 3) Preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata (il cui costo può essere addebitato agli aggiudicatari)
- 4) Gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

Vero che la normativa sugli appalti è complessa, continuamente cangiante e soggetta a tante interpretazioni. Se nuovi Soggetti, peraltro chiaramente privi di competenza in materia, intervengono con proprie "segnalazioni" si aggiunge solo inutile confusione. Peggio, si fornisce una sponda a quanti cercano la confusione.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Segretario generale  
Francesco Pinto



**SEDE SOCIALE**  
Via Carlo Cattaneo, 9  
21013 GALLARATE (VA)  
Mail: [posta@asmel.eu](mailto:posta@asmel.eu)

**SEDE SECONDARIA**  
Via Mombarone, 3  
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)  
P.E.C. [asmel@asmepec.it](mailto:asmel@asmepec.it)

**SEDE OPERATIVA**  
Centro Direzionale, Isola G/1  
80143 NAPOLI  
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992